

Il sottoscritto **FA ISTANZA AFFINCHÈ IL MINISTERO DEI TRASPORTI**, al fine di evitare onerosi contenziosi alla Pubblica Amministrazione e ai cittadini, **solleciti il Sindaco ad accogliere la presente istanza.**

Nella denegata ipotesi che il Sindaco non provveda all'accogliimento ed esista una simile ordinanza limitativa alla circolazione stradale diretta alle autocaravan, il sottoscritto, ai sensi della Legge 241/90 e seguenti, chiede al SINDACO stesso che

gli faccia pervenire tempestivamente con addebito delle eventuali spese di segreteria, fotocopie NON in bollo dei seguenti documenti:

1. ordinanza e/o ordinanze istitutive della limitazione in oggetto;
2. verbali di installazione della segnaletica stradale afferenti le limitazioni in oggetto.

Invio dei suddetti documenti al seguente indirizzo postale:
oppure all'indirizzo di posta elettronica:
oppure al numero di telefax:

La documentazione richiesta è indispensabile per poter esperire le procedure di cui agli articoli 35, 37 e 45 del Codice della Strada.

Il mancato inoltro della documentazione richiesta comporta il ritenerla responsabile:

- per la mancata presentazione del ricorso previsto all'articolo 37, all'articolo 5 del Codice della Strada e all'articolo 6 del relativo Regolamento di esecuzione nonchè degli effetti dovuti alla mancata presentazione di tale ricorso;
- per la violazione dell'articolo 24, comma 7, della Legge n° 241/90, che riporta: *Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici;*
- per la violazione del dettato normativo contemplato nell'articolo 24 della Carta costituzionale.



Vale ricordare che il presupposto logico-giuridico dei 30 giorni, da un punto di vista giuridico si basa sul fatto che la suprema Corte di Cassazione, chiamata in più occasioni a determinare la dimensione temporale del *congruo termine* da applicare alle procedure amministrative e non, ha in più riprese individuato nei 30 giorni un periodo più che adeguato – tranne che sussistano cause di forza maggiore – per poter esperire quanto richiesto in tali procedure. Tale assunto è giustificato ulteriormente dal fatto che impedire ad un soggetto di poter esperire il proprio diritto di difesa con un qualsiasi tipo di azione – pertanto commissiva o omissiva – comporta una chiara violazione del dettato normativo contemplato nell'articolo 24 della Carta costituzionale. Pertanto, in merito a quanto suesposto, nella denegata ipotesi che non pervenga in tempo utile la documentazione richiesta, ci si riserva di adire i competenti organi giurisdizionali e richiedere gli eventuali danni subiti, per la palese violazione sia dell'interesse legittimo nonchè del diritto soggettivo dello scrivente. Grazie per l'attenzione e a presto leggervi, firmato 2007